



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Pasquale D'Ascola

Primo Presidente

Raffaele G. A. Frasca

Presidente di Sezione

Massimo Ferro

Presidente di Sezione

Enzo Vincenti

Presidente di Sezione Rel./Est.

Carla Ponterio

Consigliere

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Consigliere

Giuseppe Tedesco

Consigliere

Massimo Falabella

Consigliere

Mauro Criscuolo

Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINAR
E AVVOCATI

Ud.12/05/20

26 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18871/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████-██████████
-ricorrente-

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

-intimato-



nonché nei confronti di

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione;

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 89/2025 depositata il 28/03/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2026 dal Presidente Enzo Vincenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza depositata il 28 marzo 2025, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) riformava parzialmente la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Catania, depositata il 15 maggio 2023, e riteneva l'Avvocato ██████████ - già condannato in sede penale con sentenza di patteggiamento dell'11 luglio 2019 alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per concorso nei reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 l. fall., 11 d.lgs. 74/2000 e 648-ter.1 c.p. - responsabile del solo illecito disciplinare contestatogli al capo "L" di incolpazione, per la violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, del Codice di deontologia forense (CDF) in ragione delle condotte integranti il reato di cui agli artt. 110 e 648-ter. 1 c.p., perché, in concorso con altri, quale «organizzatore e promotore delle operazioni di delocalizzazione estera della ██████████ e della ██████████», trasferiva «alla neocostituita ██████████ ██████████ - mediante due atti di fusione per incorporazione della ██████████ e della ██████████ - e quindi reimpiegava «nella ██████████ s.r.l., l'integrale patrimonio mobiliare ed immobiliare originariamente appartenuto alla ██████████ s.r.l., del valore complessivo di ca. 3.000.000,00 di euro, provento del delitto di cui all'art. 11 D. Lgs n. 74/2000, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa. Commesso in ██████████ dal novembre 2015 fino al febbraio 2018».



1.1. - Il CDD, dopo aver rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per cinque dei nove capi approvati [capi A), B), C,) D) ed E)], riteneva l'incolpato responsabile per i restanti capi F), G), L) e M), e, pertanto, lo condannava alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni due.

Il CNF, come detto, confermava la responsabilità disciplinare dell'Avvocato [redacted] per il solo capo di incolpazione *sub* L), riformando per il resto l'impugnata decisione, dichiarando prescritta l'azione disciplinare per i capi di incolpazione *sub* F) e *sub* G), nonché il proscioglimento dal capo *sub* M); rideterminava, quindi, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense in anni uno e mesi dieci.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Avvocato [redacted] chiedendone anche la sospensione dell'efficacia esecutiva, ex art. 36, comma 7, della legge n. 247/2012.

4. - Con decreto del Primo Presidente in data 6 ottobre 2025 è stata fissata l'adunanza nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 per l'esame della istanza di sospensiva e per la decisione sul fondo dell'impugnazione, con riduzione dell'ordinario termine di cui all'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

In prossimità della camera di consiglio ha depositato memoria il Pubblico ministero, chiedendo l'accoglimento del ricorso per maturata prescrizione dell'azione disciplinare.

5. - Con ordinanza interlocutoria del 27 ottobre 2025, n. 28453, queste Sezioni Unite hanno sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata e rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica del fondo dell'impugnazione, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione del destinatario della notificazione della sentenza del CNF secondo quanto stabilito dall'art. 36, commi 4-6, della legge n. 247/2012.



6. – In prossimità dell'udienza pubblica hanno depositato memorie il ricorrente e il Pubblico ministero, quest'ultimo concludendo per l'inammissibilità del ricorso in quanto da ritenersi tardivamente proposto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- È preliminare, rispetto all'esame del fondo dell'impugnazione, la verifica della tempestività del ricorso rispetto alla notificazione della sentenza del CNF, resa pubblica il 28 marzo 2025, effettuata – come risulta dagli atti – a mezzo PEC in data 2 aprile 2025 nei confronti del solo avvocato [REDACTED], difensore dell'avv. [REDACTED] nel giudizio dinanzi allo stesso CNF, presso il cui studio, in via [REDACTED], lo stesso incolpato aveva eletto domicilio.

Tale verifica implica la soluzione della seguente questione di diritto: se la notificazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, eseguita a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria del medesimo Consiglio, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012 (come esteso ai procedimenti dinanzi al CNF dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 28/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70/2020), possa ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 36, commi 5 e 6, della legge n. 247/2012, là dove la suddetta notifica sia stata eseguita non nei confronti dell'incolpato personalmente, ma unicamente all'indirizzo PEC del difensore presso il quale l'incolpato medesimo aveva eletto domicilio nel procedimento disciplinare.

Trattasi di questione dirimente ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, posto che il ricorso sarebbe tempestivo ove si ritenga non validamente iniziato il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 36 della legge professionale forense e, conseguentemente, applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., S.U., n. 19526/2018), giacché la notifica è intervenuta il 19 settembre 2025, nel rispetto dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del CNF; diversamente, ne andrebbe rilevata la tardività ove si reputi sufficiente, a tal fine, la



notificazione telematica eseguita all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario.

Sotto altro profilo, giova osservare che la questione da esaminare assume portata più ampia rispetto al caso in esame, investendo il rapporto tra la disciplina speciale dettata dall'art. 36 della legge n. 247 del 2012, che individua nell'“interessato” il destinatario della notificazione della decisione del CNF, e la successiva disciplina delle notificazioni telematiche a cura della cancelleria o segreteria di cui all'art. 16 del d.l. n. 179/2012, che impone, nei confronti dei soggetti obbligati a munirsi di PEC, l'utilizzo esclusivo della via telematica all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi.

2. - Come già messo in risalto dall'ordinanza interlocutoria n. 28453/2025, si registrano orientamenti non univoci nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite in ordine alla notificazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense e alla decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36 della legge n. 247 del 2012.

2.1 - Secondo un primo e nutrito orientamento, formatosi dapprima sull'art. 56 del r.d. n. 1578/1933 e poi con riguardo all'attuale art. 36 della legge n. 247/2012, la notificazione rilevante ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione è quella eseguita nei confronti dell'incolpato.

Le anzidette norme fanno eccezione al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c. e vanno interpretate nel senso che la notificazione delle decisioni del CNF è necessaria soltanto nei confronti dell'incolpato, e non anche del suo difensore, sicché alla notificazione effettuata nei confronti dell'incolpato deve farsi riferimento per verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso alle Sezioni Unite.

In tal senso si collocano, tra le altre, Cass., S.U., n. 2981/2005, Cass., S.U., n. 13558/2005, Cass., S.U., n. 21272/2010, Cass., S.U. n. 11342/2013, Cass., S.U., n. 21110/2017 e Cass., S.U., n. 31570/2021.



2.2 – Un diverso approdo si è avuto, in particolare, con Cass., S.U., n. 27773/2020, che, richiamando Cass., S.U., n. 32725/2018, ha affermato che la notificazione della sentenza del CNF va eseguita alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, quando il professionista incolpato abbia deciso di non difendersi personalmente, ma di farsi assistere da altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato.

La stessa decisione del 2020 ha evidenziato, tuttavia, che nel caso deciso non trovava applicazione l'art. 16, comma 4, del d.l. 179/2012, come modificato dalla legge n. 70/2020, di conversione del d.l. n. 28/2020.

2.3. - Di qui il rilievo che, nella fattispecie ora all'esame della Corte, viene in considerazione un quadro normativo mutato, nel quale risulta applicabile anche ai procedimenti "davanti al Consiglio nazionale forense", al pari di quelli civili, la previsione (recata dalla disposizione da ultimo citata) secondo cui "le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".

3.- Ritengono queste Sezioni Unite che la questione di diritto, attinente all'individuazione del soggetto nei cui confronti debba reputarsi validamente eseguita la notificazione della decisione del Consiglio nazionale forense ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36, commi 5 e 6, della legge n. 247 del 2012, debba essere risolta in linea di continuità con l'indirizzo prevalente innanzi ricordato.

Il principio di diritto che va affermato è il seguente:



«nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 70 del 2020, all'indirizzo PEC dell'incolpato, essendo quest'ultimo il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.».

4. – Queste le ragioni che sorreggono l'enunciato principio di diritto.

4.1. – L'art. 36 della legge n. 247 del 2012 detta la disciplina sulla competenza giurisdizionale del CNF, la quale, a mente del comma 1, si esplica in materia di "reclami avverso i provvedimenti disciplinare" (anche nei confronti dei componenti dello stesso CNF), "di albi, elenchi, registri e rilascio di certificato di compiuta pratica", di elezioni dei consigli dell'ordine e di conflitti di competenza tra gli ordini circondariali.

Il successivo comma 4 dispone, in linea più generale, che le "decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa".

Il comma 5 prevede, poi, che, nei casi di cui al citato comma 1, la notificazione è fatta agli "interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione"; il comma 6, che segue, stabilisce che gli "interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione".

Dunque, in base al delineato assetto normativo – che si pone in linea di piena continuità con quello previgente, desumibile dall'art. 56 del r.d. n. 37/1934 - sono gli "interessati" ad essere dal legislatore individuati quali centri di imputazione della conoscenza necessaria ai fini della



decorrenza del termine breve per impugnare la decisione del CNF, al cui mancato rispetto consegue la decadenza dal relativo potere.

L'utilizzo del genere plurale ("interessati") ad opera delle disposizioni in esame trova giustificazione nel fatto che la competenza giurisdizionale del CNF è, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 della legge n. 247/2012, connotata da più ambiti materiali, che vedono coinvolti più centri di interessi.

Nell'ambito del procedimento disciplinare – che soltanto interessa in questa sede – il complessivo quadro normativo di riferimento (artt. 36, 59-62 della legge n. 247/2012, 59-65 del r.d. n. 37/1934) rende affatto evidente che l'“interessato” sia senz'altro da individuare nel professionista “incolpato”, sebbene anche il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto possa assumere l'anzidetta qualifica, essendo il COA già soggetto legittimato ad impugnare, dinanzi al CNF, la decisione del CDD (art. 61, comma 1, della legge n. 247/2012) e, quindi, ad impugnare in sede di legittimità la sentenza del CNF (su ricorsi per cassazione proposti da COA si vedano: Cass., S.U., n. 16993/2017 e Cass., S.U., 20685/2018).

Dunque - per quanto specificamente rileva in questa sede, ossia la notificazione alla persona fisica dell'incolpato -, è anzitutto la lettera della legge a perimetrare con chiarezza il soggetto rilevante ai fini del perfezionamento dell'effetto decadenziale.

La norma, infatti, non impiega espressioni quali 'parte costituita', 'difensore', 'procuratore', 'domiciliatario', né richiama il meccanismo di cui all'art. 170 c.p.c. e neppure l'espressione dalla portata estensiva 'anche all'interessato', ma, per l'appunto, utilizza unicamente il diverso e significativo lemma 'interessato'. Opzione lessicale, quest'ultima, non neutra, giacché disvela una scelta legislativa precisa: la pretesa che la decisione intercetti direttamente, nel caso dell'incolpato, il soggetto sul cui *status* professionale il provvedimento è destinato ad incidere.



Non è, però, il solo enunciato normativo ad impedire una diversa soluzione.

Nel processo civile, una volta instaurato il giudizio, le notificazioni e le comunicazioni sono rivolte al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., con la conseguenza che il difensore diviene il centro tecnico di imputazione della conoscenza di ogni atto processuale.

Nel procedimento disciplinare forense, invece, il legislatore devia consapevolmente da tale paradigma.

Ciò avviene sia per la natura del giudizio, il quale incide direttamente sull'esercizio della professione e, quindi, sullo *status* dell'iscritto all'albo, sia, inoltre, per la qualità soggettiva dell'incolpato, che è egli stesso avvocato e, dunque, soggetto professionalmente capace di comprendere il contenuto della decisione, i rimedi esperibili e gli effetti derivanti dalla sua notificazione, essendo soltanto una facoltà riconosciutagli dalla disciplina di settore quella di avvalersi, nel giudizio dinanzi al CNF, dell'assistenza di un avvocato (art. 60, comma quarto, del r.d. n. 37/1934, richiamato dagli artt. 35-37 della legge n. 247/2012).

E non è senza rilievo che la disposizione del citato comma quarto dell'art. 60 del r.d. n. 37/1934 faccia espresso e significativo riferimento al "professionista interessato", ossia a colui il quale può avvalersi dell'assistenza di un avvocato, con ciò chiarendo, una volta di più, che l'"interessato" è, nel procedimento disciplinare, da individuarsi nel soggetto incolpato.

La disciplina di settore, dunque, assume un rilievo di assoluta preminenza e derogatorio rispetto a quella dettata dal codice di procedura civile, ciò rinvenendo un'ulteriore e decisiva conferma in quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 247/2012, secondo cui, fatta eccezione per le disposizioni sull'astensione e sulla ricsuzione, alle norme e ai principi del codice di procedura civile è assegnato un ruolo di supplenza, operante là dove sia assente la regolamentazione particolare che, per ogni singolo



istituto, viene dettata dalla legge professionale (Cass., S.U., n. 24896/2020).

Sicché, è proprio la legge professionale ad aver ritenuto non necessaria, sotto lo specifico profilo in esame, quella mediazione tecnica che ordinariamente giustifica, nel processo civile, l'individuazione del procuratore costituito quale soggetto destinatario unico delle comunicazioni e notificazioni, a garanzia dello stesso diritto di difesa (art. 24 Cost.).

4.2.- Sotto altro aspetto varrà osservare che queste Sezioni Unite, già prima della disciplina positiva sul domicilio digitale, con la sentenza n. 10143/2012, chiamate a interpretare l'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 in tema di domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio nel luogo del giudizio, colsero che il sistema delle notificazioni non poteva più reggersi su coordinate di tipo topografico.

Con detta pronuncia si rilevò, infatti, il progressivo mutamento del contesto normativo e il *favor* mostrato dal legislatore per modalità semplificate rese possibili dalla diffusione delle comunicazioni elettroniche, affermando che la domiciliazione in cancelleria operasse soltanto ove il difensore non avesse indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio Ordine.

Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con Cass., S.U., n. 19526/2018, resa proprio in ambito di giudizio disciplinare forense e con la quale, già prima dell'estensione espressa dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 ai procedimenti dinanzi al CNF, si affermò che la disponibilità di un indirizzo PEC personale dell'avvocato, risultante da pubblici elenchi, fosse idonea ad incidere sulla legittimità di ricorso a forme di notificazione alternative.

In particolare, queste Sezioni Unite ritennero che la notificazione mediante deposito presso il CNF, tradizionalmente ammessa in mancanza di elezione di domicilio in Roma, non potesse ritenersi automaticamente



valida ogni qual volta l'interessato fosse titolare di un domicilio digitale accessibile.

Venne, quindi, già operato, sul piano interpretativo sistematico, il superamento del modello fondato sulla domiciliazione fisica.

Di qui, un ulteriore corollario, ricavabile dal verso orientativo della medesima pronuncia, ossia quello per cui, essendo il ricorso a modalità diverse della notificazione al domicilio digitale dell'interessato ammissibile solo nelle ipotesi previste dalla legge (e, più nello specifico, quando la notificazione via PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario), l'utilizzo di un canale diverso non possa essere considerato idoneo a produrre gli effetti decadenziali tipici della notificazione all'interessato là dove non risulti né dedotta, né dimostrata l'inaccessibilità alla stessa per causa a lui non imputabile.

4.3. - L'art 16-*sexies* del d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 52 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 114/2014, ha disciplinato il "domicilio digitale".

La disposizione stabilisce che, salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con tali modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

È, anzitutto, la lettera della legge a configurare il domicilio digitale quale recapito personale attivo *ex lege*, associato al soggetto destinatario in forza della sua risultanza dai pubblici elenchi (Cass. n. 9573/2025)

Questa Corte (Cass. n. 30139/2017) ha, poi, precisato che la prescrizione dell'art. 16-*sexies* prescinde dall'indicazione dell'indirizzo PEC



ad opera del difensore nell'atto processuale, trovando applicazione direttamente in forza dell'indicazione normativa degli elenchi dai quali è consentito attingere l'indirizzo del destinatario, stante l'obbligo gravante sul professionista di comunicarlo al proprio Ordine e il correlato obbligo dell'Ordine di inserirlo nei registri pubblici previsti dalla legge, secondo quanto dispone l'art. 16, commi 7 e 7-*bis*, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009.

Il legislatore, pertanto, non considera il domicilio digitale come facoltà del professionista, bensì quale elemento connotante il suo statuto professionale e, di riflesso, la sua piena operatività nei rapporti giuridici.

In tale più ampio contesto si colloca, quindi, l'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 82 del 2005, il quale prevede, al comma 1, l'istituzione del pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

Il comma 2 precisa, altresì, che il menzionato indice è formato a partire dagli elenchi costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, aggiungendo che i domicili digitali ivi inseriti costituiscono il mezzo esclusivo di comunicazione e notificazione con i soggetti contemplati dalla norma (in questo senso Cass., S.U., n. 23620/2018 ha ritenuto valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che, proprio in virtù di tale disposizione, il difensore è obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGIndE).

Il comma 5 stabilisce, poi, che gli ordini e i collegi professionali comunichino all'Indice nazionale tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza.



Dunque, il domicilio digitale è costruito dall'ordinamento quale posizione soggettiva certa, pubblicamente conoscibile e processualmente rilevante, inscindibilmente legata al singolo professionista in quanto titolare dell'indirizzo risultante dai registri pubblici.

Ed è proprio in tale prospettiva che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12134/2024; Cass. n. 1615/2025) è giunta a ritenere che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, istituito con riferimento ad una specifica attività professionale, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma dell'art. 3-*bis*, comma 1, della legge n. 53 del 1994, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.

La stessa giurisprudenza, del resto, ha evidenziato che la disciplina introdotta dall'art. 16-*sexies* ha profondamente inciso sulla portata dell'elezione di domicilio fisico, ridimensionando l'ambito operativo dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il quale opera quale criterio sussidiario per individuare l'ufficio giudiziario presso il quale procedere alla notificazione in cancelleria, sia pure nei casi eccezionali previsti dalla legge (Cass. n.17048/2017).

4.4. - Dal coordinamento delle disposizioni richiamate emerge, dunque, una sequenza normativa chiara: a) l'avvocato, in quanto professionista iscritto all'albo, è obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale; b) tale recapito è associato ai suoi dati identificativi; c) il recapito così dichiarato è acquisito dall'Ordine competente; d) esso è destinato a confluire nei pubblici registri predisposti dalla legge; e) l'ordinamento lo qualifica come domicilio digitale del professionista.

Non rileva, pertanto, un indirizzo telematico occasionalmente utilizzato, collegato in vario modo al procedimento, ma esclusivamente quello che, per effetto della comunicazione all'Ordine e della



conseguenziale iscrizione nei pubblici registri, venga qualificato dalla legge come domicilio digitale del professionista e che, così qualificato, ne assicuri sia la riferibilità soggettiva al medesimo, sia la sua concreta spendibilità giuridica nei rapporti processuali.

In questi termini, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che il domicilio digitale corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, costituendo l'unico recapito rilevante ai fini processuali (Cass., S.U., n. 23620/2018).

Varrà, quindi, osservare che l'art. 36 della legge n. 247/2012, quando si riferisce alla notificazione effettuata all'"interessato", non designa un luogo di recapito, ma la persona destinata a ricevere l'atto e dalla cui conoscenza decorre il termine breve di impugnazione.

In questo senso, se l'art. 36 della legge n. 247/2012 individua come destinatario della notificazione l'"interessato", e la disciplina generale predispone per l'avvocato un recapito riferito per legge a quel medesimo soggetto, la notificazione a tale domicilio digitale costituisce la modalità che realizza in via immediata, e non già mediata, il comando normativo posto dall'art. 36 appena citato.

Nella medesima operazione, coincidono, infatti ora il soggetto indicato dalla norma speciale, ora il recapito che la legge collega alla sua posizione professionale.

4.5. - Muovendo lungo questa direttrice giova, altresì, richiamare la norma di cui all'art. 60 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la quale dispone che "ai fini delle comunicazioni nonché delle notificazioni prescritte, le parti interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio in Roma presso una persona od un ufficio e che, in mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale".



Con l'evoluzione normativa, segnata dal combinato disposto degli artt. 16, comma 4, e 16-*sexies* del d.l. n. 179/2012, come esteso ai procedimenti dinanzi al CNF, si rende necessaria una rilettura del sistema, nel senso che, quanto nell'assetto previgente richiedeva una costruzione mediata attraverso un luogo individuato dalla legge, oggi può essere attuato senza tale intermediazione.

Ne consegue che l'art. 60 del r.d. 37/1934, pur non essendo implicitamente abrogato, assume, però, carattere recessivo, trovando applicazione nei soli casi in cui il modello telematico non sia utilizzabile nei termini previsti dalla legge, e cioè secondo le ipotesi tipizzate dall'art. 16, commi 6 e 8, del d.l. n. 179/2012.

L'elezione di domicilio fisico, in quanto tale, non può essere utilizzata né per trasferire sul domiciliatario la qualità di destinatario della notificazione, né per legittimare l'impiego di un recapito, ancorché digitale, ma pur sempre riferibile ad un soggetto diverso da quello individuato dalla legge.

In presenza di una disciplina specifica che imponga l'utilizzo del mezzo telematico, il rispetto della forma non esaurisce la validità della notificazione. È, infatti, preliminare la previa individuazione del soggetto cui la legge ricollega gli effetti dell'atto. Solo all'esito di tale verifica, che attiene alla corretta riferibilità soggettiva della notificazione secondo la prescrizione normativa, il mezzo prescritto può essere impiegato in modo coerente con l'individuazione del destinatario.

E in base all'art. 36 della legge n. 247/2012 tale soggetto è espressamente individuato nell'interessato. Ne consegue che l'elezione di domicilio fisico non può essere elevata a titolo idoneo a legittimare l'utilizzo del recapito digitale del difensore in luogo di quello dell'interessato, poiché ciò determinerebbe, una modificazione del destinatario della notificazione in contrasto con la disciplina che lo individua in modo espresso e alla cui conoscenza è subordinata la



decorrenza del termine decadenziale. Ne deriva che l'introduzione del domicilio digitale determina un considerevole ridimensionamento delle tradizionali forme di domiciliazione fisica (Cass. n. 3685/2021).

4.6. - Deve tuttavia osservarsi che per le notificazioni ad istanza di parte, nel regime anteriore alla riforma recata dal d.lgs. n. 149/2022, l'utilizzo della posta elettronica certificata non rivestiva carattere esclusivo.

In tale contesto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che il domicilio digitale si aggiunge al domicilio fisico, senza tuttavia sopprimerlo, con la conseguenza che il notificante può utilmente avvalersi dell'uno o dell'altro recapito secondo la disciplina *ratione temporis* vigente. Di qui, le pronunce secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, risultava valida tanto la notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto, quanto quella eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore risultante dai pubblici registri (Cass. n. 1982/2020; Cass. n. 3557/2021; Cass. n. 9573/2025; Cass. n. 24613/2025).

Ben diversa è, però, la disciplina delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, nella quale il legislatore ha costruito un sistema chiuso, fondato sulla regola dell'utilizzo necessario del mezzo telematico e su eccezioni puntualmente disciplinate.

L'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012 stabilisce, infatti, che le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Ne consegue che l'ufficio procedente non dispone di una facoltà o di scelta tra strumenti alternativi di recapito, essendo vincolato a procedere mediante il mezzo telematico, salvo soltanto le ipotesi eccezionali, oggetto



di una espressa previsione nei successivi commi della medesima disposizione.

Sicché, a seguito della citata novellazione del comma 4 dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012, anche nel procedimento avanti al CNF le comunicazioni e notificazioni dell'ufficio risultano assoggettate al principio della telematizzazione esclusiva.

Queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 28452/2024 (e, ancor prima, nello stesso senso anche Cass. n. 21519/2017), hanno precisato che, allorquando la legge prescrive la posta elettronica certificata quale mezzo necessario, tale modalità non è altrimenti surrogabile, salvo i casi tassativamente contemplati dalla medesima disciplina normativa, essendo la legge stessa a perimetrare con chiarezza le modalità e il momento in cui si perfeziona la comunicazione e/o notificazione telematica, per cui la fattispecie legale non ammette equipollenti.

E le eccezioni alla regola della telematizzazione esclusiva sono contenute, in termini puntuali, nei commi 6 e 8 dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012.

Il comma 6 disciplina le ipotesi in cui l'insuccesso del recapito telematico sia imputabile al destinatario, stabilendo che le notificazioni rivolte a soggetti obbligati a munirsi di posta elettronica certificata, e che non abbiano ottemperato a tale obbligo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. La disposizione aggiunge, altresì, che le medesime modalità trovano applicazione nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Il comma 8 regola, invece, regola l'ipotesi in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario. In tal caso il legislatore richiama l'art. 136, terzo comma, e gli artt. 137 e seguenti c.p.c.



È di tutta evidenza che legislatore, allorquando abbia inteso attribuire rilievo a modalità alternative o sostitutive della notificazione telematica, lo abbia sempre fatto in termini espressi, senza lasciare spazio a costruzioni analogiche.

Se, dunque, nella logica dell'art. 16 del d.l. n. 179/2012 gli effetti equipollenti operano soltanto quando la legge li contempla espressamente, mediante deposito in cancelleria ovvero mediante il ricorso alle forme ordinarie, allora non è dato ritenere, in assenza di una disposizione analoga presente nell'art. 36 della legge n. 247/2012, che la notificazione eseguita unicamente alla posta elettronica certificata del difensore domiciliatario equivalga automaticamente alla notificazione all'interessato.

4.7.- Sotto altro profilo, la soluzione che queste Sezioni Unite ritengono di dover seguire risulta coerente con i principi di effettività del contraddittorio e del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Lo scopo della notificazione è, infatti, quello di assicurare al destinatario la possibilità concreta, e non meramente teorica, di conoscere l'atto processuale (Corte cost., sentenze 346 del 1998 e n. 175 del 2018; tra le altre anche Cass. n. 6089/2020), con la conseguenza che la sola ricezione dell'atto da parte del difensore dell'incolpato non può automaticamente sostituire, ai fini dell'art. 36 della legge 247/2012, la notificazione all'interessato, anch'esso dotato dello statuto professionale del proprio difensore.

4.8. - Né appare decisivo l'argomento secondo cui l'incolpato, nel nominare un difensore ed eleggendo il domicilio fisico presso lo stesso, abbia consapevolmente individuato il recapito al quale far pervenire gli atti del procedimento. Tale assunto, senz'altro dotato di immediata plausibilità sul piano dell'autoresponsabilità processuale, non risulta dirimente là dove venga rapportato alla natura dell'effetto destinato a venire in rilievo, vale a dire la decadenza dal potere di impugnazione.



Costituisce, infatti, insegnamento costante di questa Corte quello secondo cui le norme che impongono decadenze processuali sono norme di stretta interpretazione, sicché la perdita del diritto di impugnare può discendere dalla sola ricorrenza del presupposto espressamente previsto dalla legge. In siffatti termini è stato chiarito che ove la notificazione sia nulla perché difforme dalle modalità telematiche prescritte, dalla stessa non decorre il termine breve, né l'invalidità può reputarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme telematiche prescritte (Cass. 14195/2021; Cass n. 24817/2024).

Una simile equiparazione, incidente in modo diretto, sulla decorrenza di un termine decadenziale breve, presupporrebbe quantomeno una base normativa chiara ed inequivoca, che nel caso in esame difetta.

Nel vigente sistema, peraltro, l'argomento dell'autoresponsabilità risulta ulteriormente ridimensionato dall'esistenza del domicilio digitale dell'incolpato, il quale è altresì abilitato alla difesa personale.

Se l'ordinamento appronta già il recapito inscindibilmente legato all'interessato, dotato di specifico statuto professionale, non si vede perché possa desumersi dalla sola elezione di domicilio presso il difensore una rinuncia implicita a tale garanzia, né l'immediato trasferimento sul domiciliatario dell'effetto decadenziale previsto dalla legge speciale.

Del resto, questa Corte, con la sentenza n. 21579/2024, ha affermato che all'elezione di domicilio non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto, chiarendo così che la volontà della parte non è di per sé idonea a vincolare il notificante nella scelta del recapito. In questa prospettiva, il principio da ultimo citato non consente di attribuire alla domiciliazione effetti che eccedano la sua funzione



propria. Se, infatti, essa non è idonea a restringere il potere del notificante quanto al luogo della notificazione, non può neppure essere assunta quale fondamento sufficiente per incidere sull'individuazione del destinatario dell'atto, quando tale individuazione sia rimessa alla legge.

4.9. - Ulteriore conferma del carattere necessario della notificazione eseguita nei confronti dell'interessato si ricava dalla giurisprudenza che ha escluso qualsivoglia effetto sospensivo, interruttivo o dilatorio del termine breve anche nell'ipotesi in cui l'avvocato destinatario della decisione del CNF sia stato, *medio tempore*, sospeso dall'esercizio della professione e, quindi, temporaneamente privo dello *jus postulandi*.

In questo senso e Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 31570/2021) hanno, infatti, chiarito che l'art. 36 della legge n. 247/2012 configura una disciplina speciale, la quale àncora la decorrenza del termine di trenta giorni alla notificazione della decisione resa all'interessato personalmente, senza che la sopravvenuta impossibilità di difendersi in proprio incida sul prescritto regime decadenziale.

La ragione è stata individuata nel fatto che il professionista, pur non potendo agire personalmente, non si vede pregiudicata la possibilità di proporre impugnazione mediante il patrocinio di altro difensore.

Deve ritenersi che se nemmeno la temporanea perdita dello *jus postulandi* vale a spostare il *dies a quo* dalla notificazione personale dell'interessato, una siffatta conseguenza non può discendere dalla elezione di domicilio fisico presso altro avvocato.

4.10. - Va, pertanto, ritenuta la tempestività dell'impugnazione della sentenza del CNF, in quanto notificata al COA di Catania e al Procuratore generale della Corte di cassazione il 19 settembre 2025, nel rispetto dell'ordinario termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.

5.- Il ricorso è articolato in due motivi.

5.1.- Con il primo, è denunciata violazione dell'art. 56 della legge n. 247/2012, per aver il CNF errato a non ritenere l'azione disciplinare



prescritta anche con riferimento al capo di incolpazione *sub L*), posto che risultasse incontroverso che la condotta che ne era stata oggetto si fosse esaurita nel febbraio del 2018, dunque sei anni prima rispetto al deposito della sentenza, avvenuto il 28 marzo del 2025.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per l'illecito ascrittogli vada, comunque, rilevata in questa sede, per essere spirato nell'agosto 2025 il termine lungo di prescrizione di sette anni e sei mesi, previsto dall'art. 56, comma 3, della citata legge professionale.

5.2. - Con il secondo motivo è dedotto un vizio radicale della motivazione, per aver il CNF ritenuto congrua, senza giustificazione, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, limitandosi a rilevare la gravità della condotta disciplinare dell'incolpato, in maniera astratta e generica, omettendo di effettuare una reale attestazione e disamina di gradazione delle responsabilità nel contesto globale.

6.- Quanto al primo motivo, va anzitutto osservato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (tra le molte: Cass., S.U., n. 32634/2022; Cass., S.U., n. 36204/2023; Cass., S.U., n. 36094/2024; Cass., S.U., 34735/2024; Cass., S.U., n. 5981/2025; Cass., S.U., n. 2313/2025), l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare sollevata nel giudizio di legittimità è ammissibile, essendo detta prescrizione rilevabile anche d'ufficio in questa sede, purché la decisione su di essa (come nel caso) non implichi indagini fattuali, precluse a questa Corte.

6.1. - L'eccezione di prescrizione, oltre che ammissibile, è anche fondata.

Nella specie risulta applicabile *ratione temporis* la norma dell'art. 56 della legge n. 247/2012, in quanto la condotta illecita sotto il profilo disciplinare, oggetto del capo di incolpazione contestato all'odierno ricorrente, si è realizzata lungo un arco temporale compreso tra il



novembre del 2015 e il febbraio del 2018, quindi posteriore al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della citata disposizione.

Alla luce della disciplina dettata dalla legge del 2012, l'azione disciplinare si estingue per prescrizione qualora siano decorsi sei anni dalla commissione del fatto che ne costituisce il presupposto.

Il termine ordinario di sei anni, pur suscettibile di interruzione, non può, in alcun caso, essere prorogato oltre il limite massimo di un quarto. Ne consegue che il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare deve ritenersi pari a sette anni e sei mesi (tra le altre: Cass., S.U., n. 20464/2023; Cass., S.U., n. 4249/2024; Cass., S.U., n. 2313/2025; Cass., S.U., n. 4850/2025). La norma dell'art. 56 citato stabilisce, infine, che il periodo delle eventuali sospensioni non rileva ai fini del computo del termine prescrizionale.

Tale disciplina è improntata, nella delineata prospettiva, a canoni di natura penalistica e da ciò emerge la sua attitudine a favorire l'attivazione tempestiva dell'azione disciplinare e a garantire la definizione del procedimento entro un arco temporale certo e prevedibile.

È in questi termini che l'attuale assetto normativo si contraddistingue rispetto al regime previgente, basato invece su criteri di natura civilistica, desunti dagli artt. 2943 e 2945 c.c., che comportavano il congelamento dell'effetto interruttivo della prescrizione dell'illecito disciplinare nelle more del giudizio di primo grado, nonché nelle eventuali e successive fasi di impugnazione (Cass., S.U., n. 7761/2020; Cass., S.U., n. 14690/2025).

6.2. - È pur vero che, al fine di collocare temporalmente in maniera corretta il *dies a quo* dei termini menzionati, è propedeutico qualificare giuridicamente l'illecito disciplinare contestato, valutando se si tratti di illecito istantaneo ovvero permanente (Cass., S.U., n. 26991/2022), sul presupposto che, nel primo caso, il termine di prescrizione decorre dalla



data di commissione della condotta, mentre, nel secondo caso, dalla cessazione della sua permanenza (Cass., S.U., n. 20383/2021).

In quest'ultima ipotesi - che ricorre nel caso oggetto del presente giudizio, venendo in rilievo una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo - occorre, quindi, individuare il momento in cui essa possa ritenersi effettivamente cessata.

Nella specie, l'illecito disciplinare contestato ed accertato nei confronti dell'incolpato - descritto ai §§ 1 e 1.1. dei "Fatti di causa", cui si rinvia - è frutto di una condotta permanente, della quale viene per giunta perimetrata in maniera puntuale la collocazione temporale nell'ambito della formulazione dello stesso capo di incolpazione. Si tratta, infatti, di una condotta che, iniziata nel novembre 2015, risulta essersi esaurita nel febbraio del 2018.

Agli atti non risultano cause sospensive del procedimento disciplinare (art. 56, comma 3, della legge n. 247/2012) e, in ogni caso (cfr. Cass., S.U., n. 28468/2022), non trova applicazione nella specie la sospensione, per l'emergenza epidemiologica Covid, dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 di cui all'art. 103, comma 5, del d.l. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020), come modificato dall'art. 37 del d.l. n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/2020), giacché il procedimento disciplinare ha avuto inizio con la comunicazione del CDD di Catania all'incolpato in data 29 settembre 2020 (cfr. p. 13 della decisione dello stesso CDD).

Sicché, anche ove si consideri l'effetto dilatorio che possano aver comportato le cause interruttive sulla prescrizione (art. 56, comma 2, legge n. 247/2012: comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso), il termine di prescrizione, comunque operante nella durata massima di sette anni e mezzo, è da



intendersi certamente spirato nell'agosto del 2025 e, quindi, l'azione disciplinare non può, ad oggi, che rivelarsi certamente prescritta.

7.- L'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione comporta l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.

8.- All'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

La rimessione della causa in pubblica udienza, al fine di decidere la questione processuale con pronuncia nomofilattica ai sensi dell'art. 375, primo comma, c.p.c., giustifica la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare;

compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di cassazione, in data 12 maggio 2026.

L'Estensore

Enzo Vincenti

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

